

Giulia Capra

## **Le Neuroscienze e la genetica molecolare nella valutazione della capacità di intendere e di volere.**

### **Commento alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Trieste n. 5/2009 del 18/09/2009**

La sentenza n. 5/2009 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste in data 18 settembre 2009 e depositata in data 1 ottobre 2009 presenta aspetti di estremo interesse in quanto, al fine di determinare il grado di incapacità di intendere e di volere dell'imputato, per la prima volta in Italia vengono tenuti in considerazione i risultati emersi da indagini di genetica molecolare e da tecniche neuropsicologiche. *La genetica molecolare studia l'influenza del profilo genetico sul comportamento degli individui. Le neuroscienze cognitive studiano la relazione tra sintomi psicopatologici ed alterazioni dell'attività cerebrale, al fine di arrivare ad una descrizione delle dinamiche cerebrali patologiche sottostanti all'eventuale manifestazione clinica. Quest'approccio è massimamente importante in ambito forense dove fondamentale è l'accertamento del rapporto tra disfunzioni mentali rilevate e le categorie giuridiche della "capacità di intendere e volere".*

Il caso *de quo* è importante dal momento che, con esso, le scienze entrano nel processo ed assumono un ruolo determinante. Si tratta di un omicidio commesso da un algerino, da tempo in Italia, il quale ha ucciso a coltellate un colombiano ritenendolo, erroneamente, il responsabile di un'aggressione da lui subita. La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha conferito l'incarico peritale al Prof. Giuseppe Sartori e al Prof. Pietro Pietrini, assegnando loro il compito di indagare sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, sull'eventuale presenza di patologie psichiatriche e sul suo grado di pericolosità sociale. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i periti sono le seguenti:

*Per quanto concerne il rapporto temporale tra psicopatologia e reato [...] [l'imputato] presentava all'epoca dei fatti una infermità di mente avendo egli una patologia psichiatrica documentata e grave [...]. Per quanto concerne il nesso di causa fra malattia psichiatrica e reato, [...] lo stato psichico [dell'imputato] impediva allo stesso di comprendere pienamente il comportamento in una interazione sociale [...] (pag. 45).*

*Per quanto riguarda la grandemente scemata capacità di intendere [l'imputato presenta] un quadro psichiatrico caratterizzato da una tipologia di personalità di tipo "dipendente-negativistico" con un importante disturbo ansioso-depressivo accompagnata da pensieri deliranti ed alterazioni del pensiero [...] associato a deficit cognitivi [...] (pag. 46).*

*Per quanto riguarda la capacità di volere questa è grandemente scemata ma non abolita [...] (pag. 47).*

*[L'imputato] è attualmente da considerarsi pericoloso socialmente non essendo stati pienamente rimossi i fattori causativi del reato (psicopatologia) (pag. 48).*

La Corte recepisce in maniera puntuale quanto espresso nella perizia condotta sull'imputato, ne cita in modo letterale ampi passaggi e ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti (pag. 7). *Le indagini svolte dai periti (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di natura – f. 29) si sono dimostrate particolarmente accurate ed immuni da illogicità sul piano procedimentale o di argomentazioni antinomiche. Esse restituiscono un quadro coerente e credibile della condizione mentale dell'imputato concludendo per la sua parziale incapacità d'intendere e di volere (pagg.8-9). L'estensore, inoltre, dimostra di aver considerato le tecniche utilizzate dai periti per pervenire a questa conclusione, quali i diversi test neuropsicologici, la risonanza magnetica cerebrale e l'analisi del genotipo; risulta rilevante il fatto che la Corte abbia accolto in particolare quest'ultima, sottolineandone la novità. Particolarmente significative sono risultate le indagini genetiche effettuate dai periti alla “ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni a variabili ambientali fra i quali in particolare per quello che interessa nel caso di specie l'esposizione ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamenti di tipo impulsivo” . [...] Tale indagine, del tutto innovativa rispetto al livello di approfondimento corrente degli accertamenti giudiziari avrebbe consentito di accertare che l'imputato “risulta possedere, per ciascuno dei polimorfismi esaminati, almeno uno se non tutti e due gli alleli che, in base a numerosi studi internazionali riportati sinora in letteratura, sono stati riscontrati conferire un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente inaccettabile) [...]” (pag. 9). I periti hanno infatti evidenziato, citando la letteratura di riferimento (es. Caspi et al., 2003; Rujescu et al., 2003), che alcuni polimorfismi genetici sono in grado di modulare la probabilità di sviluppare un determinato comportamento, mediante un effetto non diretto ma modulato da alcune variabili ambientali: l'esposizione ad eventi stressanti, ad esempio, può potenziare l'originaria predisposizione genetica a sviluppare una malattia mentale.*

Il soggetto che possiede un profilo genetico come quello dell'imputato sarebbe quindi *[“]maggiormente incline a manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente. È opportuno sottolineare che tale “vulnerabilità genetica” risulta avere un peso ancor più significativo nel caso in cui l'individuo sia cresciuto in un contesto familiare e sociale non positivo e sia stato, specialmente nelle prime decadi della vita, esposto a fattori ambientali sfavorevoli, psicologicamente traumatici o negativi[...]*” (pagg. 9-10).

Proprio l'interazione tra geni ed ambiente è l'elemento che ha assunto un ruolo preponderante nella decisione dei Giudici. Infatti, *proprio la circostanza emersa nel corso dell'ultima perizia psichiatrica e, vale a dire, che determinati "geni" presenti nel patrimonio cromosomico dell'imputato lo renderebbero particolarmente reattivo in termini di aggressività – e, conseguentemente vulnerabile – in presenza di situazioni di stress induce la Corte a rivalutare la decisione del G.U.P. di non applicare al massimo la riduzione di pena possibile per il difetto parziale di imputabilità. Proprio l'importanza del deficit riscontrato dai periti con queste nuovissime risultanze frutto dell'indagine genetica portano a ritenere che la riduzione possa essere effettivamente operata nella misura massima di un terzo* (pag. 10).

È importante sottolineare come il concetto di "vulnerabilità genetica" venga assunto come spiegazione remota del comportamento aggressivo messo in atto e non come giustificazione di esso. Se, da un lato, la Corte osserva che *le differenze culturali e la fede religiosa professata non potrebbero in ogni caso costituire un fondamento giustificativo per un'aggressione a fini omicidi* (pag. 9), dall'altro in nessun luogo si afferma che la predisposizione genetica giustifica il comportamento aggressivo. A tal proposito si osservi, anzi, come il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato sia rimasto inalterato rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte, condividendo anche in questo caso le conclusioni dei periti, ritiene che l'imputato sia attualmente da considerarsi pericoloso socialmente.

Nell'attuale panorama giuridico, la sentenza oggetto di commento richiama esplicitamente la scienza a fondamento della propria decisione e crea un importante precedente. Per la prima volta in Italia, indagini scientifiche innovative escono dall'ambito della ricerca pura di laboratorio e trovano un'applicazione che viene riconosciuta in ambito forense.